

## REGOLAMENTO (CE) N. 2226/94 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari dell'India e della Thailandia, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ECU)	Data
10.0670	India Thailandia	2 205 000 2 205 000	27. 7. 1994 27. 7. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 18 settembre 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	India Thailandia

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.